

# Apparecchi a PRESSIONE

Ing. Massimo Rivalta  
presidente Animac

Il Dlgs n. 81/2008 ha riordinato il quadro normativo previgente in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, raccogliendo, in un unico provvedimento, disposizioni altrimenti disperse in leggi e decreti. E ha comportato una parziale revisione normativa anche in tema di controlli e verifiche riguardanti gli apparecchi a pressione, chiarendo pure il ruolo assegnato al datore di lavoro. Una puntuale analisi che pubblichiamo in due "puntate".

L'entrata in vigore del Dlgs 9 aprile 2008, n. 81, ha comportato una parziale revisione normativa anche in tema di controlli e verifiche riguardanti gli apparecchi a pressione.

Se, da un lato, è stato riconfermato il ruolo dell'organo di vigilanza quale soggetto incaricato delle verifiche periodiche finalizzate ad autorizzare l'utilizzo di queste macchine, dall'altro, è stato chiarito anche il ruolo assegnato al datore di lavoro.

A quest'ultimo soggetto spetta l'obbligo di predisporre un sistema articolato di controlli, avvalendosi di personale qualificato, e di documentare in modo adeguato l'attività svolta. In tal senso, risulta utile anche la lettura delle norme tecniche che si occupano in modo specifico dell'argomento.

#### Riordino normativo

Il Dlgs n. 81/2008 ha sicuramente riordinato il quadro normativo previgente,

raccogliendo, in un unico provvedimento, disposizioni altrimenti disperse in leggi e decreti, alcune delle quali, peraltro, datate e in parte superate dall'evoluzione tecnologica e organizzativa intervenuta sui luoghi di lavoro.

Questa azione ha riguardato anche il settore specifico degli apparecchi a pressione, già considerati nell'art. 241 del Dpr n. 547/1955.

Al momento dell'entrata in vigore del Dlgs n. 81/2008, la normativa vigente sugli apparecchi a pressione era la seguente:

- RD 12 maggio 1927, n. 824, sugli apparecchi a pressione, che è stato completamente sostituito dal Dlgs n. 93/2000 di recepimento della direttiva Ped, per la sola parte relativa alla costruzione degli apparecchi a pressione, e parzialmente sostituito;
- DM n. 329/2004, per la sola parte relativa alla pianificazione delle verifiche di esercizio;

- DM 21 maggio 1974, "Norme integrative del regolamento approvato con RD 12 maggio 1927, n. 824 e disposizioni per l'esonero da alcune verifiche e prove stabilite per gli apparecchi a pressione", il quale è stato parzialmente modificato dal DM 329/2004 nelle parti in contrasto con gli articoli di quest'ultimo;
- DM 1 dicembre 1975, "Norme per gli apparecchi contenenti liquidi caldi sotto pressione", parzialmente modificato dal Dlgs n. 93/2000 di recepimento della direttiva Ped;
- DM 29 febbraio 1988 relativo ai serbatoi per Gpl, parzialmente modificato dal DM 23 settembre 2004, che ha introdotto il controllo delle emissioni acustiche;
- Dlgs n. 93/2000 relativo al recepimento della direttiva Ped e, in particolare, l'art. 19 per la regolamentazione dell'esercizio degli apparecchi a pressione;
- DM 1 dicembre 2004, n. 329, "Regola-

mento recante norme per la messa in servizio e utilizzazione delle attrezzature a pressione e degli insiemi di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93".

Il Dlgs n. 81/2008 non ha abrogato, né esplicitamente modificato, la regolamentazione nazionale relativa agli apparecchi a pressione poiché, ai sensi dell'art. 304, comma 1, lettera d), risultando abrogata "ogni altra disposizione legislativa e regolamentare nella materia disciplinata dal decreto legislativo medesimo incompatibile con lo stesso".

Soltanto i contenuti dei regolamenti sopra elencati, manifestamente in contrasto o diversamente elaborati negli articoli del TU stesso, devono essere considerati abrogati. Pertanto, i restanti contenuti e i relativi articoli e commi restano vigenti. In particolare, quei contenuti e articoli che avevano stabilito quali attrezzature a pressione devono essere soggette alle verifiche di primo impianto da parte degli enti di controllo.

### Principi comuni

Esaminando i contenuti del Dlgs 81/08, è necessario partire dall'analisi del Titolo I, "Principi comuni".

All'art. 15, comma 1, lettera z) del Dlgs n. 81/2008, infatti, è sottolineata l'importanza della manutenzione come una delle attività poste a salvaguardia delle condizioni di sicurezza presenti durante l'utilizzo di impianti, di attrezzature e di ambienti di lavoro.

Non di minore importanza è la conferma contenuta nell'art. 22, "Obblighi dei progettisti". Se, da un lato, è evidente che il tecnico incaricato della progettazione di una unità produttiva deve scegliere le macchine e gli impianti adatti per lo svolgimento dell'attività prevista, è pure evidente, dall'altro, che dovrà prestare la sua attenzione anche all'insieme delle problematiche emergenti nella fase successiva alla messa in funzione.

L'argomento della manutenzione è ripreso nel Titolo II, "Luoghi di lavoro".

L'art. 64, comma 1, lettera c), ha posto come obbligo per il datore di lavoro di garantire la regolare manutenzione dei luoghi di lavoro e degli impianti. L'uso del termine "regolare" ha indicato un preciso impegno di garantire, a intervalli definiti e nel tempo, l'intervento manutentivo, non accettando, quindi, in modo esplicito, una politica aziendale basata sulla chiamata al bisogno, episodica e centrata sul manifestarsi del guasto e/o dell'anomalia di funzionamento. La parte del Dlgs n. 81/2008 che interessa più da vicino gli impianti e gli apparecchi a pressione è senza dubbio quella contenuta nel Titolo III, "Uso delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale".

Preso atto che gli apparecchi a pressione rientrano nel campo di applicazione della norma, sulla base della definizione di attrezzatura di lavoro indicata dall'art. 69, comma 1, è importante fare attenzione anche ai successivi due articoli e ai rinvii agli Allegati V e VII, in quanto costituiscono il corpo centrale di riferimento per la materia.

### Alcune definizioni

Agli effetti delle disposizioni di cui al presente titolo si intende per:

- a) *attrezzatura di lavoro*: qualsiasi macchina, apparecchio, utensile o impianto, inteso come il complesso di macchine, attrezzature e componenti necessari all'attuazione di un processo produttivo, destinato a essere usato durante il lavoro;
- b) *uso di una attrezzatura di lavoro*: qualsiasi operazione lavorativa connessa a una attrezzatura di lavoro, quale la messa in servizio o fuori servizio, l'impiego, il trasporto, la riparazione, la trasformazione, la manutenzione, la pulizia, il montaggio, lo smontaggio;
- c) *zona pericolosa*: qualsiasi zona all'in-

terno ovvero in prossimità di una attrezzatura di lavoro nella quale la presenza di un lavoratore costituisce un rischio per la salute o la sicurezza dello stesso;

d) *lavoratore esposto*: qualsiasi lavoratore che si trovi interamente o in parte in una zona pericolosa;

e) *operatore*: il lavoratore incaricato dell'uso di una attrezzatura di lavoro.

### Attrezzature e sicurezza

#### • *Attrezzature CE e ante CE*

L'art. 70 ha distinto tra attrezzature CE e ante CE. Da un lato, infatti, al comma 1, ha prescritto che si debbano mettere a disposizione dei lavoratori attrezzature conformi alle direttive comunitarie di prodotto, mentre, con il comma 2, ha salvaguardato la possibilità di utilizzo di attrezzature non dichiarate conformi, in quanto realizzate in epoca precedente all'adozione delle direttive comunitarie, purché siano rispettati i requisiti generali di sicurezza elencati nell'Allegato V al Dlgs n. 81/2008.

Nell'ambito di tutte le attrezzature certificate e marcate CE, la cui installazione è regolata dall'art. 71, è presente una particolare categoria denominata "attrezzature a pressione" normata dalla direttiva europea 97/23/CE, "direttiva Ped", recepita in Italia dal Dlgs n. 93/2000. La data che fa da spartiacque è quella del 29/05/2002

#### • *Requisiti di sicurezza*

1. Salvo quanto previsto al comma 2, le attrezzature di lavoro messe a disposizione dei lavoratori devono essere conformi alle specifiche disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto.
2. Le attrezzature di lavoro costruite in assenza di disposizioni legislative e regolamentari di cui al comma 1, e quelle messe a disposizione dei lavoratori antecedentemente all'emanazione di nor-

me legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto, devono essere conformi ai requisiti generali di sicurezza di cui all'allegato V.

3. Si considerano conformi alle disposizioni di cui al comma 2 le attrezzature di lavoro costruite secondo le prescrizioni dei decreti ministeriali adottati ai sensi dell'articolo 395 del decreto Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, ovvero dell'articolo 28 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626.

Inoltre, nell'Allegato V è stata ripresa buona parte delle prescrizioni di natura specifica (ovvero riguardanti particolari tipologie di macchine e/o di impianti) contenute nel Dpr n. 547/1955.

In particolare, nella parte seconda, vengono definite le Prescrizioni applicabili alle attrezzature in pressione che riepiloghiamo qui di seguito.

### **Prescrizioni applicabili**

Le attrezzature, insieme e impianti sottoposti a pressione di liquidi, gas, vapori e loro miscele, devono essere progettati e costruiti in conformità ai requisiti di resistenza e idoneità all'uso stabiliti dalle disposizioni vigenti in materia, valutando, in particolare, i rischi dovuti alla pressione e alla temperatura del fluido nei riguardi della resistenza del materiale della attrezzatura e dell'ambiente circostante alla attrezzatura stessa.

Esaminando i contenuti degli artt. 9 e 71 del Dlgs n. 81/2008, si può constatare che le vigenti attribuzioni di compiti all'Ispesl sono state riconfermate.

Oltre ai controlli iniziali per assicurare la corretta installazione e il buon funzionamento, il datore di lavoro, per le attrezzature/insiemi riportate nell'Allegato VII, ha l'obbligo di predisporre (art. 71, comma 11) verifiche periodiche di con-

trollo da parte di enti di controllo; in particolare, la prima di queste verifiche è attribuita all'Ispesl e le successive alle Asl (Arpa) territoriali.

L'art. 71 ha disposto, come obbligo, per il datore di lavoro, di adottare adeguate misure tecniche e organizzative al fine di evitare che ciascuna attrezzatura di lavoro sia utilizzata non in conformità alle condizioni previste e, in ogni caso, perseguendo il fine generale di ridurre al minimo i rischi connessi con l'uso.

Trattandosi di un disposto che si riferisce alla totalità delle attrezzature, è evidente che le misure citate si debbano applicare senza alcuna distinzione tra prodotto costruito secondo le direttive comunitarie o precedente. Nella seconda parte vedremo più da vicino l'art. 71.

*(1 - continua)*